

**ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E DELLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE
NON DIRIGENTE UNIONCAMERE - ANNO 2018**

Il giorno 17 dicembre 2018 ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti di cui all'art. 9 del Ccnl del 4.3.2003 dei dipendenti non dirigenti Unioncamere, per la sottoscrizione dell'allegato testo di accordo per la distribuzione delle risorse decentrate per le politiche del personale e per la produttività relative all'anno 2018.


UNIONCAMERE

nella persona del dr. Giuseppe Tripoli, presidente della delegazione trattante,




e le seguenti **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**


FP CGIL



CISL FP




UIL PA



**ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE E DELLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
UNIONCAMERE - ANNO 2018**

Premesso che

- si rende necessario definire la destinazione delle risorse complessive finalizzate a sostenere, nell'anno 2018, le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'economicità e la qualità dei servizi;
- le risorse suddette sono state determinate dall'ente, sulla base delle disposizioni di legge e contrattuali e delle disponibilità di bilancio, in un importo complessivo pari ad euro 418.226,00 come meglio descritto nell'allegato A);
- tale determinazione, nel tener conto delle risultanze contabili obiettive riferite alle voci specifiche che compongono le risorse del fondo, delle direttive in questi ultimi anni formulate dagli organi di indirizzo dell'ente e delle indicazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti in sede di certificazione della compatibilità dei costi delle intese, sempre di questi ultimi anni, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalle norme di legge di riferimento, è stata ricondotta entro il limite riferito, al medesimo titolo, all'annualità 2016, ai sensi dell'art. 23, co. 2, del d. lgs. n° 75/2017;
- le variabili in sintesi sopra richiamate e che incidono su tale complessiva quantificazione sono costituite, tra l'altro:
 - a) dalla previsione della l. 266/2005 art. 1 c. 189 (legge finanziaria 2006), in attuazione della quale l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2004;
 - b) dalla previsione del d.l. n° 112/2008, art. 67 c. 5, conv. con modificazioni dalla l. 133/2008, in attuazione della quale le risorse destinate alle stesse finalità nell'anno 2004 vanno decurtate del 10% a decorrere dall'annualità 2009;
 - c) dalle disposizioni introdotte dalla l. 147/2013, art. 1 c. 456 (legge di stabilità 2014) laddove, in particolare, si stabilisce che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano stabilmente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9 comma 2-bis d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modificazioni dalla l. n° 122/2010;
 - d) dalle disposizioni introdotte dal d.lgs. 75/2017, art. 23 laddove è prescritto, fra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ed abroga, dalla predetta data, le disposizioni contenute all'art. 1 c. 236 della l. 208/2015 (legge stabilità 2016);
 - e) dalle disposizioni dei contratti collettivi, sopra detti, che stabiliscono incrementi delle risorse in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2008 in percentuale del monte salari 2005, i quali incrementi - in base alla legge Finanziaria per l'anno 2006 (art. 1 comma 191) - è previsto espressamente che non rientrino nei tetti di spesa vigenti;
 - f) dalle indicazioni contenute nella circolare Mef/RGS del 15 aprile 2011, n. 12, rimaste invariate nel tempo e relative alle voci di alimentazione del fondo ex ccnl da considerare nel (e, per converso, da escludere dal) novero di quelle da utilizzare per il confronto con il 2016 (indicazioni riferite alla riduzione di cui all'art. 9 c.2-bis, in tutto analoga a quella di cui all'art. 23 di cui sopra);



- g) dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio nell'anno 2014, in attuazione dell'art. 61 c. 2 del Ccnl del 4.3.2003;
 - h) dalle somme derivanti dall'attuazione della l. 449/1997, art. 43 c. 3, in base alla quale le amministrazioni pubbliche possono destinare al fondo di produttività per il personale dipendente fino al 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi ivi comprese le spese di personale, scaturenti dalla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; tale voce di alimentazione è determinata tenendo conto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ciò in quanto le risorse variabili appostate al fondo per specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l'amministrazione; l'importo affluito nelle risorse decentrate a tale titolo viene utilizzato in via esclusiva per comporre l'ammontare della gratifica individualmente spettante al personale coinvolto nelle attività costituenti servizi aggiuntivi di cui alla citata norma;
 - i) dai compensi versati all'amministrazione per incarichi retribuiti svolti dai dipendenti su designazione o comunque nell'interesse dell'ente, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 4 c. 4 d.l. 95/2012 conv. l. 135/2012; art. 6 c. 4 d.l. 78/2010 conv. l. 122/2010), anch'esse al netto degli oneri riflessi;
 - j) dalle economie del lavoro straordinario 2018, per come accertate alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- l'utilizzo delle risorse in tal modo quantificate e disponibili deve tener conto dell'esigenza, condivisa, di mantenere una continuità di consistenza degli importi da destinare all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi;
 - le soluzioni adottate in relazione agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 9 del Ccnl 11.2.2008, sui trattamenti economici individuali, secondo quanto previsto dalla dichiarazione congiunta allegata al Ccnl 4.8.2010, sono, comunque, individuate nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente accordo; questo, fatto comunque salvo quanto stabilito nell'accordo sub lett. c); ;
 - per l'anno 2018, la valutazione dell'apporto individuale del personale andrà realizzata in considerazione degli obiettivi individuali annuali già assegnati in corso d'anno;
 - restano confermati i principi di selettività e premialità nella gestione degli incentivi alla produttività,

sottoscrivono la seguente ipotesi di accordo integrativo

IMPIEGHI DELLE RISORSE 2018

La ripartizione delle risorse complessivamente disponibili - pari ad euro **371.452,86**, al netto dei costi sostenuti per le progressioni economiche in essere - è destinata alle seguenti finalità tra quelle indicate nell'art. 60 del Ccnl 4.3.2003, come integrato dalle disposizioni del Ccnl del 11/2/2008 e del Ccnl 4/8/2010, e secondo gli importi indicati a fianco di ciascuna nell'allegato B):

- a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di una **gratifica**,
- b) indennità di cassa e maneggio denaro (**indennità di cassa**),
- c) compensi per compiti con oneri e disagi particolarmente rilevanti (attuazione dichiarazione congiunta n° 2 Ccnl 4/8/2010).

a) **Gratifica**

L'importo complessivamente destinato a tale istituto è pari a euro 354.741,86.

Tale importo verrà erogato in funzione della valutazione della performance dell'Ente e di Area, nonché individuale.

La definizione delle somme individualmente spettanti è determinata sulla base del medesimo parametro di calcolo a suo tempo individuato nel contratto integrativo del 11 dicembre 2008.

Le somme confluite nel fondo per le politiche del personale e per la produttività per compensi, versati all'ente per incarichi retribuiti svolti da dipendenti nell'interesse dell'ente stesso, verranno suddivise per la presente annualità computando nella misura del 40 per cento la quota destinata alla gratifica collettiva; la restante parte sarà versata, sempre al medesimo titolo, direttamente al personale che ha svolto gli incarichi in parola.

I percettori della gratifica sono individuati nel personale a tempo indeterminato che ha prestato servizio nell'anno, per un totale di 62 unità.

b) **Indennità di cassa**

L'importo complessivamente destinato a tale istituto è pari a euro 711,00, determinato, in attuazione dell'art. 63 del Ccnl 2003, in misura corrispondente al 1% della giacenza media della piccola cassa, ed erogato in favore del cassiere dell'ente, a suo tempo formalmente individuato con apposito provvedimento del Segretario generale.

L'importo viene gestito in modo tale che, qualora il cassiere titolare risulti assente dal servizio per almeno due settimane consecutive, ivi inclusa la fattispecie dovuta alla fruizione delle ferie, l'indennità viene corrisposta pro-quota al suo sostituto, anch'esso individuato con il medesimo provvedimento del Segretario generale, fermo restando l'importo complessivamente destinato nell'anno.


c) **Compensi per attività con oneri o disagi particolarmente rilevanti (attuazione dichiarazione congiunta n° 2 CCNL 4.8.2010)**

L'importo complessivamente destinato a tale istituto sarà pari a euro 16.000,00.

Nel richiamare e confermare i presupposti per l'applicazione di tale istituto, come convenuti nell'accordo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2010, si stabilisce che le fattispecie che danno titolo all'erogazione dei compensi in questione sono quelle nelle quali ricorra almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) gestione di attività o progetti caratterizzati da particolare complessità relazionale, interna ed esterna, che implicano rapporti costanti e diuturni con soggetti istituzionali, in ragione del presidio continuo delle linee di intervento afferenti le attività o i progetti suddetti;
- b) gestione di attività o processi che implicano l'esigenza di tempestività di intervento su servizi, anche interni, non preventivabili e/o ordinariamente programmabili;
- c) gestione di attività o processi, per conto di figure di vertice, amministrativo o politico, che implicano articolazioni flessibili o inusuali degli orari di lavoro, non rientranti in altre tipologie previste da altri istituti contrattuali, ovvero la necessità di governo di situazioni impreviste, in ragione del presidio costante e continuo della gestione operativa.

In ragione dei presupposti applicativi sopra richiamati, la verifica su collocazione funzionale, attività – anche progettuale – svolta e caratteristiche della stessa andrà prioritariamente condotta



nei riguardi delle unità di personale interessate dalla clausola n. 4 di cui all'accordo del 22 dicembre 2010 sopra richiamato.

L'importo unitario annuale destinato a compensare gli oneri e i disagi in questione, è determinato, per 12 mensilità, in misura pari a:

- un minimo di 1.500,00 e un massimo di 2.500,00 per gli oneri o disagi legati attività o progetti sub lettera a),
- un minimo di 700,00 e un massimo di 1.500,00 per gli oneri o disagi legati attività o processi sub lettera b),
- un minimo di 1.300,00 e un massimo di 2.400,00 per gli oneri o disagi legati attività o progetti sub lettera c).

La graduazione degli importi avviene tenendo conto della entità dell'onere o del disagio sostenuto in relazione al livello di responsabilità ricoperto, all'insieme dei rapporti interni ed esterni curati nelle attività, nei processi o nei progetti seguiti, alla frequenza della imprevedibilità e della non ordinaria programmabilità del lavoro e degli interventi curati.


Laddove, all'esito di tale applicazione, dovessero risultare disponibili risorse finanziarie a tale titolo, si procederà ad analoghe verifiche per il restante personale.

La verifica nei riguardi del personale prioritariamente interessato sarà oggetto di apposito confronto in sede sindacale da concludersi entro il mese di maggio 2019.

Qualora, prima di tale data, risultasse sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018, le parti procederanno ad una valutazione congiunta dell'impatto delle nuove discipline, con le relative decorrenze, sulle finalità e sugli ambiti di utilizzo di tale istituto contrattuale. Laddove tale valutazione dovesse concludersi nel senso del superamento di tali finalità ed ambiti per come fino ad oggi gestiti, la presente clausola contrattuale - contrassegnata dalla lett. c) - verrebbe considerata decaduta e priva di effetti e le relative risorse confluirebbero, sempre per il 2018, in quelle previste sub lett. a) (gratifica 2018).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono di non prevedere risorse sul fondo 2018 per la premialità individuale, essendo in corso da un lato la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente e, dall'altro, la definizione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e soprattutto individuale, che avranno effetti a partire dall'annualità 2019.



Handwritten signatures in blue and black ink, including a large blue signature at the top and several black signatures below it.

RISORSE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITA' COSTITUZIONE FONDO - ANNO 2018		
art. 1 c. 189 l. 266/2005 art. 67. c. 5 d.l.n°112/2008 conv. con mod. da l. 133/2008	Ammontare importo fondo anno annualità 2004 (407.736,24) ridotto del 10% (- 40.773,62)	366.962,62
	RISORSE PARTE FISSA	
art. 59 c. 1 ccnl 4/3/2003, lett. a), b), c), d), h) art. 4 ccnl 14/4/2005 art. 59 c. 2 ccnl 4/3/2003	risorse destinate nell'anno 2000 alla corresponsione dei premi di produttività (gratifica e premi individuali)	368.606,24
	<i>Totale parziale</i>	368.606,24
	Riduzione fino a concorrenza del tetto di spesa (fondo 2004 ridotto del 10%)	366.962,62
art. 61 c. 2 ccnl 4/3/2003	Ria personale cessato	6.793,09
art. 29 c. 2 ccnl 11/2/2008 (dal 2008)	Integrazione 0,5% monte salari 2003	13.712,36
art. 16 c. 2 ccnl 4/8/2010 (dal 2008)	Integrazione 0,5% monte salari 2005	16.258,10
	TOTALE RISORSE PARTE FISSA	374.130,97
	RISORSE PARTE VARIABILE	
art. 59 c. 1 lett. e) ccnl 4/3/2003	somme derivanti dall'attuazione l.449/97 art. 43, c.3	35.090,00
art. 16 c. 3 ccnl 4/8/2010	economie da lavoro straordinario 2018	4.880,00
dell'art. 60, comma 3 del CCNL 4.3.2003	economie cci annualità precedente (2017)	2.400,00
art. 6 c. 4 dl 78/2010 conv. con mod. da l. 122/2010	compensi versati al fondo per incarichi svolti da personale dipendente su designazione o nell'interesse dell'ente	8.482,26
	TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE	50.852,26
art. 1 c. 456 l. 147/2013 RGS circ. n. 20 del 08/05/2015	Decurtazione permanente (d.l. 78/2010, art. 9, co.2-bis)	- 29.595,2
art. 1, c. 236, l. 208/2015	Riduzione proporzionale in misura pari alla riduzione del personale in servizio 2016/2015	- 6.757,23
	CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' 2018	418.266,00
	Costo posizioni economiche a bilancio dell'ente	- 46.773,14
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI CCI 2018	371.452,86

RISORSE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2018 - RIPARTIZIONE	
Consistenza complessiva fondo 2018	418.266,00
Risorse indisponibili per progressioni economiche in essere	-46.773,14
Risorse disponibili	371.452,86
art. 60 comma 2 CCNL 4.3.2003	
Utilizzo delle risorse disponibili per le politiche del personale e per la produttività	
a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di una gratifica *	354.741,86
b) indennità maneggio valori (1% giacenza mensile media piccola cassa)	711,00
c) compensi per remunerazione compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti	16.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018	371.452,86

* le somme derivanti da compensi versati a Unioncamere per incarichi retribuiti svolti nell'interesse dell'ente verranno erogate nella misura del 60 per cento direttamente al personale incaricato dello svolgimento di tali incarichi.

Date	Description
1901	...
1902	...
1903	...
1904	...
1905	...
1906	...
1907	...
1908	...
1909	...

...

...

...